

“DECRETO SOSTEGNI-BIS”: FONDO GARANZIA PMI E PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI

Si esaminano le novità apportate dal “Decreto Sostegni-bis” in relazione al Fondo centrale di garanzia PMI e alla moratoria dei finanziamenti alle PMI

| | |
|-----------------------|---|
| Informativa n. | 22/2021 |
| Riferimenti normativi | D.L. n. 73 del 25/05/2021 pubblicato in GU n. 123 del 25/05/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) Legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) |



Il “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese e i lavoratori autonomi. Nell’Informativa Unistudio n. 21/2021 è stato analizzato il nuovo contributo a fondo perduto.

Nella presente Informativa si esaminano le novità relative alle misure di sostegno per la liquidità delle imprese. Per approfondimenti si vedano le Informative Unistudio n. 32/2020, 72/2020 e 6/2021.

Garanzia SACE

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia da COVID-19, SACE S.p.A. concede, fino al **31/12/2021** (in precedenza era 30/06/2021), garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle suddette imprese, di durata non superiore a 6 anni **ovvero al maggior termine di durata indicato nel successivo capoverso**, con la possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi.

Il “Decreto Sostegni bis” prevede che, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, **la durata massima dei finanziamenti sia innalzata a dieci anni**. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

Misure a sostegno della liquidità delle imprese di elevate dimensioni

A decorrere dall’1/03/2021 e fino al **31/12/2021** (in precedenza 30/06/2021) la società SACE S.p.A. rilascia la garanzia di cui al paragrafo precedente, in favore delle imprese **con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie (di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione) delle microimprese, piccole e medie imprese¹** (in precedenza si faceva riferimento alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499).

Le condizioni della garanzia non sono state modificate (si veda l’Informativa n. 6/2021) ad eccezione:

- della possibilità per l’impresa che beneficia della garanzia di non assumere l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell’anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;
- previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, la durata massima dei finanziamenti è innalzata a dieci anni.

Fondo centrale di garanzia PMI

Le modifiche apportate dal “Decreto Sostegni bis” al Fondo centrale di garanzia PMI sono le seguenti:

- la disciplina, dettagliatamente esaminata nell’Informativa Unistudio n. 72/2020, viene prorogata al **31/12/2021** (prima 30/06/2021);
- a decorrere dall’1/07/2021 le garanzie per le operazioni di valore non superiore a 30.000 Euro sono concesse nella **misura massima dell’80%**;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta a favore delle imprese, indipendentemente dai ricavi prodotti dalle stesse nel 2019, è pari al 90% fino al 30/06/2021 e all’80% dall’1/07/2021 dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per i finanziamenti con durata fino a 72 mesi **ovvero al maggior**

¹ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

termine di durata indicato nel successivo capoverso e con importo totale che non può superare alternativamente:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019;
- il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi in caso di piccole e medie imprese e nei successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato mediante autocertificazione.

Prevvia notifica e autorizzazione della Commissione europea, **il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi**. Per le operazioni finanziarie aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda inoltre come siano ammessi alla Garanzia del Fondo, con una copertura pari al 100% e, a decorrere dall'1/07/2021 con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari in favore:

1. delle piccole e medie imprese;
2. delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni;
3. delle associazioni professionali;
4. delle società tra professionisti;
5. delle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO²;
6. degli enti non commerciali, enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti,

la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come attestato mediante autocertificazione.

Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:

- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e con una durata fino a 120 mesi;
- importo non superiore alternativamente al doppio della spesa salariale annua del 2019 o il 25% del fatturato 2019 come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione;
- tetto massimo del finanziamento pari a 30.000 Euro.

Proroga moratoria finanziamenti PMI

Si ricorda come a favore delle microimprese e PMI come definite alla base della pagina precedente e aventi sede in Italia, il "Decreto Cura Italia" ha introdotto alcune misure di sostegno finanziario in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Il "Decreto Sostegni bis" proroga al **31/12/2021** (in precedenza 30/06/2021) la suddetta moratoria:

- **previa comunicazione (anche mediante un semplice messaggio di posta elettronica) da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15/06/2021;**
- limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.

Le imprese interessate devono quindi attivarsi entro tale termine (15/06/2021).

La moratoria prevede le seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020 o, se successivi, al 17/03/2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto in parte fino al **31/12/2021** (ad esempio linee di cassa, anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);

² La sezione K comprende:

- le attività di intermediazione finanziaria, incluse le assicurazioni, le riassicurazioni e i fondi pensione;
- le attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
- le attività di assunzione e detenzione di attività finanziarie quali l'attività delle holding, delle società fiduciarie, delle società di gestione dei fondi ed altri intermediari finanziari.

- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del **31/12/2021** i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità fino al **31/12/2021** alle medesime condizioni (ad esempio finimport, finanziamenti bullet);
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del **31/12/2021** è sospeso sino al **31/12/2021** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La misura sarà operativa previa autorizzazione della Commissione Europea.

Cordiali saluti.

Ricevi le nostre circolari direttamente sul tuo smartphone!
Unisciti al nostro canale Telegram **UNISTUDIO Tax News**. Segui le istruzioni riportate [qui](#).